

**VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL  
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
(D.G.U.E. )**

## PARTE II. Informazioni sull'Operatore economico

Da questa Parte in avanti la compilazione del Documento è di competenza dell'Operatore Economico, osservando quanto di seguito specificato.

### PARTE II. Sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Nella sezione rubricata **Dati Identificativi** l'Operatore Economico deve riportare la ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, la partita IVA e il Codice Fiscale.

Nei contatti indicare anche l'indirizzo PEC.

Nella sezione **Informazioni Generali** l'Operatore Economico deve indicare se trattasi di:

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'Operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del D. Lgs. 50/2016.
  - In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:
    - gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 50/2016;
    - gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
  - Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.
  - Alla lettera e) l'Operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma può fornire all'Amministrazione l'indicazione di come acquisire tale documentazione accedendo alla banca dati nazionale disponibile (ad. es Durconline).

Nella sezione **Forma della partecipazione** si deve specificare se l'Operatore economico partecipa assieme ad altri enti. Nel caso di partecipazione degli Operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice - RTI/Consorzio/Rete di imprese - ogni Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE – sulla propria situazione recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI de medesimo documento.

- Alla lettera b) dovrà essere specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto.
- Alla lettera c) riportare il tipo di raggruppamento (Orizzontale, Verticale, Misto-Costituito/non costituito). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) e

**La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali** previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel D. Lgs 50/2016, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni del citato comma 1, che utilizza una definizione più ampia conformemente al diritto interno e, pertanto, in tale sezione si deve indicare la presenza di:

- condanna con sentenza definitiva o
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
- sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Occorre precisare i motivi di esclusione, la tipologia del reato commesso (reato singolo, reiterato, sistematico...), la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata, la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla Stazione Appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (c.d. *self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'Operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Si specifica che le dichiarazioni rese in tale Sezione del D.G.U.E. si intendono riferite, da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico per quanto di propria conoscenza, **anche ai soggetti cui fa riferimento l'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in carica** alla data di pubblicazione del Bando sulla GUCE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta, i quali debbono essere menzionati nella **Parte II, lett. B rubricata "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"** ed **anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'Operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Per quanto attiene ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 si specifica che il Legale Rappresentante debba rendere le dichiarazioni in riferimento a tutti quei soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che specificatamente sono:

- 1) il titolare o il direttore tecnico, nell'Impresa individuale;
- 2) il socio o il direttore tecnico, nella Società in nome collettivo;
- 3) i soci accomandatari o il direttore tecnico, nella Società in accomandita semplice;
- 4) i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza nelle Società di capitali che hanno rispettivamente adottato il sistema di amministrazione c.d. tradizionale ex artt. 2380 - bis e ss. del Cod. Civ., e il sistema di amministrazione cd. Monistico, ai sensi dell'artt. 2409 – sexiesdecies del Cod. Civ. (Precisamente, tali soggetti sono: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata per determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza in capo ai medesimi);

Infine è necessario precisare la Sezione Fallimentare del Tribunale competente per l'acquisizione delle certificazioni da parte della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene ai gravi illeciti professionali: l'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 dà una definizione più precisa, rispetto alla direttiva 2014/24/UE, precisando che rientrano nella fattispecie, tra gli altri, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Pertanto nel relativo riquadro è opportuno fornire specifiche indicazioni sulla tipologia di illecito commesso.

Alle fattispecie richiamate nella presente Sezione, ( di cui all'art 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016), si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo che un Operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti.

Pertanto, nella relativa Sezione, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla Stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 del D. lgs. 50/2016 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara.

Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

### **PARTE III, lettera D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.**

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del D. lgs. 50/2016 e l'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario fornire dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 del D. lgs. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), del D. Lgs. 50/2016 da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui

## **PARTE V: Riduzione del numero di candidati qualificati**

Tale Parte contiene l'autodichiarazione dell'Operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla Stazione Appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 50/2016.

**E' bene precisare che tale Parte, pertanto, deve essere compilata soltanto in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.**

## **PARTE VI: Dichiarazioni finali**

Tale Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che la Stazione Appaltante abbia la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

- **Lettera a)**: affinché la Stazione Appaltante possa acquisire direttamente la documentazione complementare, l'Operatore Economico deve fornire le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità/organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione).
- **Lettera b)**: si fa riferimento alla Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). attraverso la quale verranno acquisiti tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Le dichiarazioni rese nel D.G.U.E. devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il D.G.U.E. può essere sottoscritto con firma digitale. Qualora non sottoscritto con firma digitale, ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.